



Costituzione Fondo Welfare integrativo per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018

Premessa

Per l'anno 2022 sono stati costituiti, ai sensi del CCNL, relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 – 2018, rispettivamente il Fondo Risorse Decentrate per le categorie B, C e D ed il Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP.

A seguire, con delibera del CdA n. 216 del 27 giugno 2022, è stata approvata l'ipotesi di contratto integrativo per il trattamento accessorio del personale TA per l'anno 2022 che ha definito, in accordo con la parte sindacale, la destinazione delle poste ricomprese in detti Fondi (rif. verbale n. 7/2022 del Collegio dei Revisori).

Si ricorda che la determinazione e la destinazione di detti fondi relativi al trattamento del salario accessorio del personale, rimane regolata dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017 che prevede che: " *nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.*

Fanno eccezione al rispetto del limite 2016 le poste derivanti dai prelievi su attività di ricerca e formazione c/terzi ai sensi dell'art.6, co.2 del Regolamento Prelievi e Premialità, le quali vanno ad alimentare il Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art.8 del medesimo Regolamento.

Costituzione

L'art. 67 del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 prevede la possibilità per le Università di disciplinare, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti.

Gli oneri per la concessione dei benefici sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65.

L'entità del Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo per l'anno 2022, che sarà definita al 31 dicembre 2022, è già ricompresa nei Fondi per il trattamento Accessorio del personale per l'anno 2022 come riportato nel contratto integrativo per il trattamento accessorio del personale per l'anno 2022.

La Scuola può contare alla data odierna sulle seguenti disponibilità a valere su accantonamenti da chiusure per progetti c/terzi per € 714.604 come riportato in dettaglio nella tabella sotto riportata:

Importo	Copertura
€ 34.604	Risorse residue Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale TA per l'anno 2021 come risultante da PDG 296 del 19 luglio 2022
€ 680.000	Risorse derivanti da chiusure c/terzi registrate nel corso dell'anno 2022
€ 714.604	

La Scuola intende pertanto procedere, per l'anno 2022, alla costituzione del Fondo Welfare integrativo per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 utilizzando le seguenti disponibilità:

Importo	Copertura
€ 34.604	Risorse residue Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale TA per l'anno 2021 come risultante da PDG 296 del 19 luglio 2022
€ 106.396	Risorse derivanti da chiusure c/terzi registrate nel corso dell'anno 2022
€ 141.000	

Tale somma potrà essere impiegata per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti della Scuola come definito dall'art. 67 del CCNL.

In particolare per l'anno 2022 la Scuola intende erogare al proprio personale TA del beneficio economico di cui all'art.12 del D.L. n.115 del 9 agosto 2022 "Misure fiscali per il welfare aziendale" che dispone *"limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00"*.

Il Responsabile Area Risorse Umane
Dott.ssa Maria Alessia Carlucci

Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessia Macchia

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 co.2 del D.Lgs.82/2005)